

Repubblica di Moldova/Moldavia

Questa scheda paese è stata aggiornata al 04/01/2023

La Repubblica di Moldova ha depositato gli strumenti per l'accessione alla Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 10 aprile 1998 ed il 1° agosto 1998 è entrata in vigore.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità Centrale

Ministry of Labor and Social Protection (MLSP)

Vasile Alecsandri Street n. 2, MD-2009, Chisinau

e-mail secretariat@social.gov.md

sito web www.social.gov.md

Ambasciata della Repubblica di Moldova in [Italia](#)

Ambasciata d'Italia in Repubblica di [Moldova](#)

Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica di Moldova

Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

- garantisce l'adempimento degli obblighi assunti dalla Repubblica di Moldova in seguito all'adesione alla Convenzione de L'Aja n. 33 del 29 maggio 1993 (art. 6 comma 1 della Legge n. 99 del 2010);
- elabora atti normativi e progetti relativi alle adozioni (art. 6 comma 2 lett. b della Legge n. 99 del 2010);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- coordina le attività relative alle procedure di adozione portate avanti dalle autorità tutelari territoriali (art. 6 comma 2 lett. c della Legge n. 99 del 2010);
- raccoglie, esamina e conserva le informazioni relative alle adozioni nazionali e internazionali (art. 6 comma 2 lett. d della Legge n. 99 del 2010);
- vigila sul rispetto dei diritti del minore nelle fasi antecedente, durante e successiva all'adozione (art. 6 comma 2 lett. e della Legge n. 99 del 2010);
- si occupa del registro nazionale delle adozioni (art. 6 comma 2 lett. f della Legge n. 99 del 2010);
- concede l'accreditamento agli enti stranieri che lavorano nel settore delle adozioni internazionali (art. 6 comma 2 lett. g della Legge n. 99 del 2010);
- svolge altri compiti riguardanti le adozioni previsti dalla legislazione nazionale o derivanti dagli accordi internazionali e dai trattati bilaterali dei quali è parte la Repubblica di Moldova (art. 6 comma 2 lett. i della Legge n. 99 del 2010);
- conclude accordi di cooperazione e collabora con le autorità della pubblica amministrazione centrale e locale, con istituzioni pubbliche nazionali ed estere, con organizzazioni internazionali e regionali, con le altre autorità centrali dei Paesi esteri (art. 6 comma 3 della Legge n. 99 del 2010).

Procedura adottiva*

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

* La traduzione della normativa citata nella procedura adottiva non è stata individuata su siti istituzionali in una lingua diversa da quella della Repubblica di Moldova. Pertanto non è da considerarsi come ufficiale.

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- possesso della piena capacità d'agire (art. 12 comma 1 della Legge n. 99 del 2010);
- età minima di 25 anni - è sufficiente che li abbia compiuti anche uno solo dei due coniugi (art. 12 comma 3 della Legge n. 99 del 2010) - e massima di 48 anni (art. 12 comma 1 della Legge n. 99 del 2010);
- coppie sposate, il cui matrimonio duri da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda di adozione (art. 12 comma 6 della Legge n. 99 del 2010);
- la differenza di età con il minore deve essere di almeno 18 anni (art. 12 comma 1 della Legge n. 99 del 2010); la Corte d'appello può approvare l'adozione, anche se la differenza di età tra il minore e l'aspirante genitore adottivo è inferiore a 18 anni, ma in ogni caso non può mai essere inferiore a 16 anni (art. 12 comma 2 della Legge n. 99 del 2010);
- devono essere garantite le condizioni morali e materiali necessarie per un corretto sviluppo della personalità del minore (art. 12 comma 5 della Legge n. 99 del 2010).

La Legge moldava indica altresì coloro che non possono adottare:

- dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale (art. 12 comma 4 lett. a della Legge n. 99 del 2010);
- con problemi di salute tali da impedire l'adempimento degli obblighi di educazione del minore (art. 12 comma 4 lett. b della Legge n. 99 del 2010);
- che non esercitano gli obblighi di mantenimento del minore (art. 12 comma 4 lett. c della Legge n. 99 del 2010);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- con procedimenti giudiziari in corso relativi alla decadenza della responsabilità genitoriale o da cui son stati allontanati i figli anche senza decadenza della responsabilità (art. 12 comma 4 lett. d della Legge n. 99 del 2010);
- che non possono essere nominati curatori o tutori a causa dell'inadempimento degli obblighi (art. 12 comma 4 lett. e della Legge n. 99 del 2010);
- che hanno presentato documenti falsi ai fini dell'adozione (art. 12 comma 4 lett. f della Legge n. 99 del 2010);
- condannati per delitti intenzionali contro la vita, la salute, la libertà, l'onore e la dignità della persona, contro la famiglia e i minori o relativi alla vita sessuale (art. 12 comma 4 lett. g della Legge n. 99 del 2010).

Requisiti dei minori adottandi

- minori di anni 18 (art. 10 comma 1 della Legge n. 99 del 2010) per i quali non è stata possibile l'adozione nazionale (art. 33 comma 2 lett. c della Legge n. 99 del 2010).

La Legge moldava indica altresì che:

- i minori sono dichiarati adottabili solo nei casi in cui siano privi di un ambiente familiare (art. 20 comma 1 della Legge n. 99 del 2010, art. 17 comma 2 della Legge 140/2013 sulla protezione speciale dei bambini a rischio e dei bambini separati dalle proprie famiglie), quindi nei casi in cui:
 - sono stati abbandonati, presi in carico dalle autorità competenti o affidati a un tutore in ambito familiare (art. 20 comma 2 della Legge n. 99 del 2010);
 - i genitori sono stati privati della responsabilità genitoriale (art. 20 comma 3 della Legge n. 99 del 2010);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- i genitori del bambino sono deceduti (fatto confermato dal certificato di decesso).

La Legge moldava indica altresì che:

- i fratelli, non possono essere separati a meno che la separazione non sia nel superiore interesse dei minori (art. 10 comma 3 della Legge n. 99 del 2010); su iniziativa del MLSP e con la partecipazione dei rappresentanti dell'autorità tutelare territoriale competente viene esaminata l'opportunità di separare i fratelli (art. 10 comma 3 bis lett. b della Legge n. 99 del 2010); l'adozione di fratelli in Stati diversi, indipendentemente dal fatto che i fratelli si conoscano o meno, è ammessa solo se si è constatato che la loro adozione congiunta non è possibile, né presso gli stessi aspiranti genitori adottivi indipendentemente dallo Stato in cui essi risiedono, né presso altri aspiranti genitori adottivi che risiedono nello Stato in cui è stato adottato precedentemente il fratello, solo se gli Stati hanno firmato la Convenzione de L'Aja o sono parte di un accordo bilaterale con la Repubblica di Moldova; nel caso in cui i fratelli siano stati separati con differenti adozioni, il MLSP o, a seconda dei casi, l'autorità tutelare territoriale competente, in collaborazione con gli enti autorizzati, nel superiore interesse del minore, adotterà le misure necessarie per facilitare la comunicazione e il mantenimento delle relazioni tra fratelli, tenendo conto dell'età, del grado di maturità, dei desideri, dei bisogni dei fratelli e della portata delle loro informazioni in relazione all'adozione (artt. 10 commi 4 e 5 della Legge n. 99 del 2010);
- i minori con bisogni speciali possono essere adottati all'estero solo se, nei sei mesi seguenti alla loro dichiarazione di adottabilità, non è stata richiesta per loro un'adozione nazionale (art. 33 comma 2 lett. d della Legge n. 99 del 2010).

La legge moldava condiziona l'adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- di entrambi i genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale (art. 23 comma 1 lett. a della Legge n. 99 del 2010);
- dell'aspirante genitore adottivo (art. 23 comma 1 lett. b della Legge n. 99 del 2010);
- del minore che ha compiuto dieci anni di età (art. 23 comma 1 lett. c e art. 26 della Legge n. 99 del 2010); più in generale è richiesto il consenso del minore tenendo conto dell'età, del grado di maturità, delle sue opinioni, dei desideri e dei sentimenti (art. 26 della Legge n. 99 del 2010);

Passaggi della procedura

- la coppia dà l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MLSP (art. 34 comma 1 della Legge n. 99 del 2010);
- il MLSP verifica la correttezza e la completezza del contenuto del fascicolo della coppia e accerta che sarà assicurato al minore un livello equivalente di garanzie e tutele quale quello previsto per l'adozione nazionale (artt. 32 comma 4 e 35 comma 2 della Legge n. 99 del 2010);
- l'MLSP pubblica un elenco di minori candidati all'adozione internazionale, che invia a tutti gli Enti autorizzati ad operare nel Paese. Ciascun Ente autorizzato propone l'assegnazione di un minore ad una delle coppie che ha in carico, in base alle specifiche caratteristiche di entrambi. In seguito l'MLSP riunisce una Commissione che seleziona, tra tutte le coppie candidatesi ad accogliere uno specifico minore, quella più adatta, a cui il bambino verrà assegnato, e trasmette relativa comunicazione agli Enti autorizzati che si erano proposti per tale minore;

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- l'autorità tutelare territoriale moldava competente rilascia quindi alla coppia adottante un permesso di visita per andare a trovare il minore, con la presenza obbligatoria del rappresentante dell'autorità tutelare territoriale; il numero di visite necessarie viene stabilito dall'autorità locale e da chi si occupa della gestione del fascicolo del minore e si svolge entro trenta giorni dalla data di ricezione del permesso di visita (art. 37 commi 3 e 4 della Legge n. 99 del 2010); per realizzare l'obiettivo richiamato, la coppia si reca in Repubblica di Moldova per un primo viaggio che prevede una permanenza di trenta giorni;
- l'autorità tutelare territoriale può stabilire, con provvedimento motivato, anche un periodo di convivenza con il minore presso il domicilio temporaneo della coppia nella Repubblica di Moldova (art. 37 commi 4-1 e 4-2 della Legge n. 99 del 2010);
- se il periodo di conoscenza tra il minore e la coppia ha esito positivo, l'autorità tutelare territoriale redige entro cinque giorni una relazione in cui esprime il proprio parere favorevole all'adozione, nel superiore interesse del minore, e la trasmette al MLSP (art. 37 comma 5 della Legge n. 99 del 2010);
- il MLSP, dopo averla analizzata, redige entro cinque giorni un documento che autorizza o interrompe la procedura di adozione e lo trasmette all'autorità tutelare territoriale (art. 37 comma 6 della Legge n. 99 del 2010); l'interruzione della procedura da parte del MLSP può essere impugnata presso la Corte d'appello di Chisinau (art. 37 comma 7 della Legge n. 99 del 2010);
- se il MLSP fornisce parere favorevole, l'autorità tutelare territoriale, una volta ricevuto il documento che autorizza la prosecuzione della procedura, nei dieci giorni successivi, ne notifica l'esito favorevole, con tutte le informazioni riguardanti l'evoluzione positiva del periodo di conoscenza tra il minore e la coppia (art. 37 comma 8 della Legge n. 99 del 2010);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- una copia della notifica riguardante l'adozione deve essere presentata anche al MLSP nei tre giorni successivi alla sua redazione (art. 37 comma 9 della Legge n. 99 del 2010); se la notifica sull'esito della procedura di adozione internazionale è negativa, l'autorità tutelare territoriale informa la coppia facendo presente il loro diritto di impugnare la decisione presso la Corte d'appello (art. 37 comma 10 della Legge n. 99 del 2010);
- la coppia che ha ricevuto il parere favorevole da parte del MLSP presenta, tramite l'ente autorizzato, una domanda contenente tutta la documentazione necessaria, alla Corte d'appello del luogo di residenza del minore, per ottenere l'approvazione dell'adozione internazionale (art. 38 comma 1 della Legge n. 99 del 2010);
- l'autorità tutelare territoriale trasmette alla Corte d'appello la notifica relativa all'adozione internazionale contenente sia le sue conclusioni sulla compatibilità tra il minore e la coppia, sia i consensi sulla procedura di adozione emessi dall'Autorità centrale del Paese della coppia e dal MLSP (art. 38 comma 3 della Legge n. 99 del 2010);
- la domanda di approvazione dell'adozione internazionale deve essere esaminata con la presenza obbligatoria della coppia adottante, dell'ente autorizzato e del rappresentante dell'autorità tutelare territoriale nel luogo della residenza del minore (art. 38 comma 4 della Legge n. 99 del 2010);
- la Corte d'appello accetta la domanda di approvazione dell'adozione internazionale solo se, in base alla documentazione acquisita, ha maturato la convinzione che l'adozione corrisponda al superiore interesse del minore (art. 38 comma 5 della Legge n. 99 del 2010);
- la decisione sull'adozione può essere impugnata davanti alla Corte d'appello nel caso specifico di rifiuto del MLSP di accettare la prosecuzione della procedura di

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

adozione internazionale (artt. 37 comma 7 e 38 comma 6 della Legge n. 99 del 2010);

- sulla base della decisione irrevocabile della Corte d'appello, il MLSP rilascia, entro cinque giorni, un certificato che conferma che l'adozione è conforme alla Convenzione de L'Aja (art. 38 comma 6 della Legge n. 99 del 2010);
- il minore, appena viene rilasciato il certificato di adozione, può quindi lasciare il Paese con la coppia (art. 38 comma 7 della Legge n. 99 del 2010).

Post-adozione

L'ente autorizzato trasmette al MLSP nella Repubblica di Moldova le relazioni concernenti l'integrazione del minore per i due anni successivi con la seguente cadenza: quattro relazioni nel primo anno (a 1, 3, 6 e 12 mesi); due relazioni nel secondo anno (a 6 e 12 mesi) (art. 45 commi 1 e 2 lett. a-b della Legge n. 99 del 2010).

Normativa di riferimento

- [Legge n.99](#) del 20 maggio 2010 "Sul regime giuridico dell'adozione", nel testo così come emendato dalle leggi successive di cui l'ultima è la [Legge n. 112](#) del 9 luglio 2020.
- [Legge n. 140/2013](#) "sulla protezione speciale dei bambini a rischio e separati dalle proprie famiglie" come emendata dalle leggi successive di cui l'ultima è la Legge n. 112 del 09.06.2022

Link e allegati

SCHEDE PAESE CAI-IDI
TEMPLATE

- HCCH, Country profile - State responses: [Republic of Moldova](#);
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Fourth and fifth periodic reports of States parties due in 2015, Republic of Moldova](#), CRC/C/MDA/4-5, 24 October 2016;
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic report of the Republic of Moldova](#), CRC/C/MDA/CO/4-5, 20 October 2017.